

Regime IVA dei trasferimenti intracomunitari di beni senza la contestuale vendita

di Marco Peirolò

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Bilancio

24 marzo alle 11.00 - iscriviti subito >>



In un precedente contributo ([Esportazioni “franco valuta”: il fine giustifica la non imponibilità?](#)) è stata commentata la [risposta ad interpello n. 34/2025](#), con la quale l’Agenzia delle entrate ha esaminato il **rapporto tra la territorialità e la non imponibilità IVA delle cessioni di beni** che si manifestano in territorio extracomunitario, cioè dopo che **la merce è stata esportata soltanto doganalmente** (esportazioni cd. “franco valuta”).

Il richiamato documento di prassi ha precisato che, in via di deroga, la **cessione beneficia del trattamento di non imponibilità**, di cui all’[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#), nelle ipotesi in cui i **beni ceduti siano stati esportati** in dipendenza di un accordo di **call-off stock** o siano stati **vincolati**, sin dalla spedizione dall’Italia, all’**esclusivo trasferimento in proprietà** a favore dell’acquirente, che oltre ad essere già individuato, **si sia impegnato “ab origine” all’acquisto secondo le tempistiche concordate**.

È utile verificare **se gli stessi principi si applichino anche in ambito intracomunitario**.

L’[articolo 41, comma 2, lett. c\), D.L. 331/1993](#), in recepimento dell’articolo 17, Direttiva 2006/112/CE, **assimila alle cessioni intracomunitarie** effettuate a titolo oneroso il trasporto/spedizione **senza la contestuale vendita**, da parte di un **soggetto passivo**, di beni della sua impresa a destinazione di un altro Stato UE, a condizione che **i beni non siano oggetto di lavorazione** o destinati ad essere utilizzati temporaneamente per l’esecuzione di prestazioni di servizi o che **beneficino dell’ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali** ([articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993](#)).

In linea generale, quindi, il **trasferimento di beni a destinazione di un altro Stato UE**, anche se non è posto in essere in esecuzione di una cessione a titolo oneroso, dà luogo ad una **cessione intracomunitaria “per assimilazione”** che esige, da parte del soggetto passivo italiano, l’**apertura di una posizione IVA** nello **Stato UE di destinazione dei beni**, al fine di **rendere imponibile il corrispondente acquisto intracomunitario**. La **base imponibile** della cessione intracomunitaria, ai sensi dell’[articolo 43, comma 4, D.L. 331/1993](#), è costituita dal **prezzo di**

acquisto o, in mancanza, dal **prezzo di costo dei beni o di beni simili**, determinato nel momento di effettuazione dell'operazione, vale a dire **quando i beni partono dall'Italia** ([articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#)).

Pertanto, **a differenza** dei **trasferimenti di beni verso un Paese extra-UE**, che in assenza dell'effetto traslativo della proprietà, non danno luogo ad una cessione all'esportazione, non imponibile ai sensi dell'[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#), i trasferimenti di beni verso un altro Paese UE, **anche se effettuati senza la contestuale vendita**, sono **equiparati** alle cessioni intracomunitarie a titolo oneroso, **non imponibili Iva**.

Tale assimilazione non opera – e, quindi, non ha luogo una cessione intracomunitaria – non solo nelle ipotesi, sopra richiamate, dell'[articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993](#), ma anche – secondo l'[articolo 41-bis, D.L. 331/1993](#) – quando i **beni sono trasportati/spediti dall'Italia** in regime di **call-off stock**.

Nella [risposta ad interpello n. 273/E/2020](#), l'Agenzia delle entrate ha precisato che **l'equiparazione alla cessione intracomunitaria a titolo oneroso** non opera neppure nell'ipotesi della cd. "**sosta tecnica**", che si verifica quando i beni oggetto di cessione fanno sosta presso vettori o spedizionieri (nella specie, di altro Paese UE) ai fini del **raggruppamento o smistamento** dei beni stessi per la **prosecuzione del loro trasporto/spedizione verso il destinatario**.

Non si rientra, invece, in questa fattispecie, quando **la sosta non è limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di mero raggruppamento o smistamento della merce** da parte del vettore o spedizioniere, bensì è **funzionale esclusivamente alle esigenze di approvvigionamento del destinatario**, che stabilisce discrezionalmente il termine entro il quale ordinare la merce.

È tale l'ipotesi, oggetto del citato documento di prassi, in cui i beni sono stoccati presso una piattaforma logistica situata in altro Paese UE per essere prelevati dal rivenditore che stabilisce **discrezionalmente** il termine **entro il quale ordinare la merce**.

La **successiva cessione dei beni** che hanno formato oggetto di acquisto intracomunitario "per assimilazione" è territorialmente rilevante nel Paese UE in cui la merce si trova al momento dell'operazione ([articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)) e deve essere **fatturata dalla posizione IVA locale dell'impresa italiana**.

Si tratta di una **differenza** rispetto all'analoga operazione che si manifesta in territorio extracomunitario, per la quale la fattura deve essere **emessa dall'impresa italiana** in applicazione dell'[articolo 21, comma 6-bis, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), con la dicitura "**operazione non soggetta**".